

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 6-55822/2005

OGGETTO: Deposito conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, trattamento di rifiuti – Proponente: C.S.V. S.r.l. – Comune sede dell'impianto: Avigliana (TO).
Procedura: fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- in data 06/12/2004 la società C.S.V. S.r.l., con sede legale in Torino – Corso Matteotti n. 49 - C.F. e partita IVA 04775130018 con iscrizione alla C.C.I.A.A. con il n. 659335, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 4 c. 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Deposito conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, trattamento di rifiuti*" da realizzarsi in Avigliana (TO), in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 5 dell'Allegato A2: "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997*", e n. 31 dell'Allegato B2: "*Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)*".
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 23/12/2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 03/02/2005 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

- Lo stabilimento di proprietà della società CSV è ubicato nel Comune di Avigliana (TO) in via Don Balbiano n. 34, nella una zona industriale compresa fra la stessa via Don Balbiano, la ferrovia Torino – Modane ed il cimitero.
- La CSV opera presso lo stabilimento oggetto dell’istanza in esame, in attività stoccaggio rifiuti non pericolosi ex art. 33 D.Lgs. 22/97.
- È intenzione della CSV trasferire nello stabilimento in oggetto l’attività della APIC s.a.s., autorizzata ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 al deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi e che attualmente si trova nelle immediate vicinanze del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) identificato con il codice IT1110007 Laghi di Avigliana.
- Gli interventi di ampliamento dell’attività di gestione rifiuti già in essere non comportano la realizzazione di nuove strutture in quanto le opere strutturali sono già realizzate, ma prevedono una riorganizzazione del sito, mediante minimi interventi ancora da definire nello specifico, funzionali ad assicurare una gestione distinta delle attività di stoccaggio in regime semplificato ed in regime ordinario.
- Per lo svolgimento delle attività previste il proponente non ritiene necessario procedere ad adeguamenti e/o modifiche impiantistiche al fine di adeguare l’impianto esistente alle mutate esigenze operative.
- L’area C.S.V. si colloca nell’immediata periferia del nucleo abitato di Avigliana e risulta classificata come Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive secondo le previsioni di P.R.G.C. della città di Avigliana.
- Dal punto di vista orografico l’area si inserisce nel tratto terminale di un dolce versante che degrada dalle cime delle colline dell’arco morenico e si raccorda con la pianura alluvionale in prossimità dell’asse della ex S.S. 25.
- Da un punto di vista territoriale si evidenzia la presenza di aree residenziali ad ovest del previsto insediamento mentre l’area ad est ha una valenza più naturale con presenza di aree prative, un maneggio e la così detta “via di Francia” che si configura come un percorso storico di pregio ambientale e paesistico. Nelle immediate adiacenze sono presenti altre piccole attività produttive.
- Ulteriori elementi caratterizzanti il territorio sono la presenza di strutture lineari di trasporto quali la vicina linea ferroviaria Torino – Modane, il corso Torino (che è il tratto urbano della ex S.S. n. 25 del Monginevro).
- Nelle zone attigue all’area in esame sono presenti alcune canalizzazioni superficiali e sul confine Nord-Est dello stabilimento è presente il Canale Consortile di Rivoli.

Considerato che:

- *dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della legislazione vigente*
- L’area interessata dal progetto risulta in prossimità del suddetto SIC Laghi di Avigliana. La CSV ha pertanto predisposto una relazione ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97, dalla quale si evince che non ci sono interferenze di alcun tipo tra l’attività e la zona protetta ed ha presentato formale istanza di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza.
- Con nota n. 2043 del 02/02/05 (ns. prot. 46605 del 09/02/05) la Regione Piemonte – Settore Pianificazione delle Aree Protette ha comunicato alla Provincia che il progetto in argomento non risulta da sottoporre a Valutazione di Incidenza.
- Le aree interessate dall’opera ricadono nella classe II di “pericolosità geologica moderata”, così come emerge dalla “Relazione illustrativa delle analisi relative agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idrologici” allegata alla variante 15 del PRGC del Comune di Avigliana, predisposta secondo quanto previsto dalla Circolare PGR 8/5/1996 7/LAP.

- La CSV intende rilevare anche l'attività della APIC e pertanto acquisire la titolarità dell'autorizzazione già in essere e gestire contemporaneamente i propri rifiuti in procedura ordinaria ed in procedura semplificata, per cui è necessario che le due attività siano mantenute distinte sia fisicamente sia amministrativamente, al fine di evitare sovrapposizioni e fraintendimenti anche in sede di controllo da parte degli Enti preposti.
- Per quanto attiene la compatibilità dell'intervento con il piano regolatore comunale, occorre approfondire tale aspetto, dal momento che le N.T.A. del Comune di Avigliana prevedono per quel sito interventi di consolidamento, manutenzione per attività già in essere.
- Il PRG classifica il sito come "ambito costituito da aree totalmente occupate da impianti produttivi da confermare - Bp14".
- il PRG vigente - Variante parziale n. 1, all'art. 20 prevede che in tale area sia esclusa la possibilità di localizzare industrie insalubri, concordemente con quanto previsto dal PTR: "Nelle zone di ricarica delle falde i PRG comunali dovranno escludere la possibilità di localizzazione di attività produttive incluse nell'elenco delle industrie insalubri" di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie" (comma 4.2, art. 37 delle NdA del PTR). Tale vincolo trova giustificazione nella finalità di limitare ogni possibile rischio di inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, vietando un aumento del carico inquinante sul sito. Qualora l'esame del progetto definitivo conduca all'individuazione di idonei presidi ambientali atti ad eliminare tali rischi affinché il Comune possa esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione del progetto, potrà essere disposta, in fase autorizzatoria, la relativa variante automatica al PRGC (prevista dall'art. 27 del D.lgs. 22/02/1997).
- La zonizzazione acustica del territorio secondo la proposta di classificazione acustica comunale, prevede una Classe acustica IV, corrisponde ad "aree di intensa attività umana" (con riferimento alle classi acustiche definite nel D.P.C.M. 14/11/97).
- *dal punto di vista progettuale:*
 - L'accorpamento delle due attività esistenti in un unico sito determinerà una riduzione delle superfici disponibili per le varie tipologie di autorizzazioni previste ai sensi del DLgs 22/97. La ridotta disponibilità di superficie utile può incidere sulle norme di buona pratica di gestione delle aree di stoccaggio rifiuti. La documentazione fornita è estremamente sintetica e non consente di disporre di un immediato confronto, sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista strutturale, tra quanto è previsto in progetto e quanto lo stato autorizzatorio attuale consenta di avviare sul sito in questione.
 - Dall'analisi della documentazione non risulta chiaramente esplicitata la capacità massima di stoccaggio derivante dall'intervento in esame, per tipologia di rifiuti pericolosi e non pericolosi
 - Il progetto definitivo dovrà pertanto contenere l'elenco dettagliato di tutte le tipologie di rifiuti che si intende stoccare, con la relativa indicazione planimetrica e specificata la capacità massima di stoccaggio; il tutto dovrà essere correlato all'effettiva disponibilità di strutture e superfici.
 - Dal momento che è intenzione del proponente effettuare operazioni di miscelazione in deroga al generale divieto di cui all'art. 9 del DLgs 22/97 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i codici che si intendono miscelare con la relativa indicazione del codice che verrà attribuito alla miscela in uscita.
 - In merito alle miscelazioni dovranno essere inoltre dettagliate le modalità di effettuazione, le caratteristiche dell'area ad esse destinate, le possibili emissioni che si possono originare e i dispositivi impiegati per assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.
 - Si evidenziano di seguito alcune richieste finalizzate ad assicurare un corretto approfondimento del progetto definitivo:
 - o predisporre elaborati che descrivano compiutamente la gestione delle acque presso

- l'area di deposito (calcoli dimensionali, scelta dei recettori finali analizzando la disponibilità presso il sito, tipologia di impianti di trattamento adottati, protocolli di gestione degli impianti); occorre individuare chiaramente i sistemi di raccolta, collettamento, eventuale depurazione ed i recettori finali delle acque meteoriche, delle acque reflue civili e di eventuali scarichi di tipo tecnologico;
- indicare i sistemi di gestione differenziata delle acque meteoriche, individuando linee di raccolta separate fra acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati e delle tettoie, da quelle raccolte dai piazzali;
 - prevedere, per quanto riguarda le acque dei piazzali, un adeguato sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
 - descrivere le modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi e solidi, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del piano interrato, interno al fabbricato A (zona ribassata A1) e le relative modalità di movimentazione (presenza di carroponte o altri sistemi di movimentazione);
 - individuare precise postazioni da adibire alle operazioni di travaso di rifiuti liquidi al fine di definire un corretto sistema di gestione delle emissioni (riduzione delle emissioni diffuse);
 - verificare l'effettiva disponibilità di aree da dedicare alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con le operazioni eventuali di cernita e triturazione;
 - in relazione alla presenza di piazzali solo parzialmente pavimentati ed alla manifesta volontà di utilizzare tali aree per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, procedere ad una riqualificazione di tali piazzali mediante adeguamento funzionale delle aree impermeabilizzate e la gestione delle acque meteoriche; l'effettivo utilizzo dei piazzali (tipologia, quantitativi e modalità di stoccaggio dei rifiuti) dovranno essere chiaramente indicati negli allegati all'istanza di autorizzazione ai sensi del DLgs 22/97.
- In relazione all'ubicazione degli interventi in esame in un'area classificata come "area di ricarica della falde", ai fini del superamento del vincolo di cui all'art. 20 del PRG vigente assicurando adeguate misure di tutela ambientale, si chiede che siano previste, nel progetto definitivo, le seguenti mitigazioni ambientali:
- realizzazione di una fascia verde arboreo-arbustiva, polifunzionale (con funzione di mascheramento visivo e riconnessione ecologica), costituita da una siepe alta almeno 2 metri e profonda quanto basta per creare una cortina di mascheramento, piantumata lungo l'intero perimetro dell'impianto, integrata da un filare di alberi d'alto fusto selezionati tra quelli che crescono spontaneamente nell'intorno dell'area di progetto. Dovranno essere previste azioni periodiche di manutenzione della fascia verde;
 - integrare il progetto con la realizzazione di vasche di accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture da utilizzare come bagnatura aree verdi ed integrazione al deposito antincendio; quest'ultima soluzione potrebbe favorire la gestione delle acque meteoriche facilitando la laminazione in periodi di pioggia eccezionali.
- *dal punto di vista ambientale:*
- La realizzazione del progetto non comporta, nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione, azioni che modificano fisicamente l'ambiente né l'utilizzo di risorse naturali (suolo, acqua, materie prime, energia in quanto autoprodotta con sistema fotovoltaico) ed, in particolar modo, di risorse non rinnovabili o di scarsa disponibilità.
 - Il deposito di rifiuti sarà realizzato in un complesso industriale preesistente, per cui non si andranno a realizzare rilevanti modifiche all'aspetto del territorio circostante.
 - Dal punto di vista ambientale, le attività previste non arrecheranno particolari impatti ai principali recettori a patto che siano gestite correttamente.
 - Le caratteristiche idrogeologiche dei terreni che costituiscono il substrato del sito presentano facies generalmente a permeabilità medio-elevata e non garantiscono pertanto protezione agli

acquiferi superficiali e profondi, per cui occorre adottare accorgimenti tecnici necessari all'eliminazione del rischio di infiltrazione di sostanze inquinanti nel terreno permeabile.

- Data la particolare collocazione dell'area, dovrà essere maggiormente approfondito l'aspetto legato alle emissioni in atmosfera che si possono generare in seguito ad eventi incidentali. Dovranno pertanto essere dettagliati i sistemi adottati per prevenire gli incidenti.
- Si possono individuare in prima approssimazione eventi incidentali connessi alla movimentazione dei rifiuti liquidi sia nella fase di riempimento dei serbatoi sia a causa dello sviluppo dei vapori dai contenitori di stoccaggio. Occorre pertanto vengano realizzati sistemi di aspirazione che convogliano le emissioni ad appropriati sistemi di trattamento e si ritiene opportuno vengano installati, su tutti i serbatoi di rifiuti liquidi sistemi di abbattimento, appropriati per evitare emissioni diffuse.
- Fonti di emissioni maleodoranti potrebbero derivare da eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi oppure stoccati in luoghi non confinati.
- Ulteriori elementi di criticità potrebbero derivare dalle attività di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 33 del D.Lgs 22/97; nella relazione viene riportato "eventuali operazioni di triturazione e cernita", che possono comportare l'emissione di polveri e rumori.
- Non è specificato nel progetto come verranno allontanati eventuali colatici derivanti da piccole perdite o sversamenti locali. Si fa genericamente riferimento ad idonei sistemi di contenimento che devono però essere maggiormente dettagliati.
- Un aspetto ambientale che è stato trascurato ma che non deve essere sottovalutato è l'effetto derivante dall'aumento del flusso veicolare sull'area di pertinenza dell'impianto.
- In merito alle acque sotterranee il proponente indica la presenza di una falda freatica di cui non sono riportati dati di soggiacenza .

Ritenuto:

- che l'analisi degli impatti potenziali generati dalle azioni previste dal progetto, consenta di definire comunque una valutazione sufficientemente chiara delle interazioni con le componenti ambientali caratterizzanti il territorio di riferimento;
- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere contenute adottando corrette procedure di realizzazione e di gestione dell'impianto di stoccaggio e messa in sicurezza di rifiuti pericolosi e non pericolosi e che pertanto possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali a cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/98 e smi, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - in sede di richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97, il progetto definitivo dovrà prevedere un adeguato riscontro ai seguenti aspetti ambientali:
 - verificare la compatibilità delle eventuali opere di adeguamento con quanto disposto dalle norme di PRG in merito alla II classe di pericolosità geologica moderata;
 - verificare la compatibilità del progetto con quanto disposto dalle N.T.A. del Comune di Avigliana in relazione agli aspetti edilizi ed urbanistici per quella aree;
 - assicurare che l'accorpamento aziendale in argomento garantisca che le due attività, approvate con regimi autorizzatori differenti, siano mantenute distinte sia fisicamente sia amministrativamente;
 - effettuare un confronto dal punto di vista gestionale e strutturale, tra le previsioni di progetto e l'attuale attività autorizzata;
 - predisporre l'elenco dettagliato delle tipologie di rifiuti previste, con indicazione planimetrica dell'area e della capacità massima di stoccaggio, in funzione dell'effettiva disponibilità di strutture e superfici;
 - esplicitare i codici che si intendono miscelare con la relativa indicazione del codice che verrà attribuito alla miscela in uscita;

- dettagliare le modalità di effettuazione delle miscele, le caratteristiche dell'area ad esse destinate, le possibili emissioni che si possono originare e i dispositivi impiegati assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e smi.
- predisporre elaborati che descrivano compiutamente la gestione delle acque presso l'area di deposito (calcoli dimensionali, scelta dei recettori finali analizzando la disponibilità presso il sito, tipologia di impianti di trattamento adottati, protocolli di gestione degli impianti);
- individuare chiaramente i sistemi di raccolta, collettamento, eventuale depurazione ed i recettori finali delle acque meteoriche, delle acque reflue civili e di eventuali scarichi di tipo tecnologico;
- indicare i sistemi di gestione differenziata delle acque meteoriche, individuando linee di raccolta separate fra acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati e delle tettoie, da quelle raccolte dai piazzali;
- prevedere, per quanto riguarda le acque dei piazzali, un adeguato sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
- descrivere le modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi e solidi, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del piano interrato, interno al fabbricato A (zona ribassata A1) e le relative modalità di movimentazione (presenza di carroponte o altri sistemi di movimentazione);
- individuare precise postazioni da adibire alle operazioni di travaso di rifiuti liquidi al fine di definire un corretto sistema di gestione delle emissioni (riduzione delle emissioni diffuse);
- verificare l'effettiva disponibilità di aree da dedicare alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con le operazioni eventuali di cernita e triturazione;
- indicare l'effettivo utilizzo dei piazzali (tipologia, quantitativi e modalità di stoccaggio dei rifiuti);
- procedere ad una riqualificazione dei piazzali parzialmente pavimentati mediante l'adeguamento funzionale delle aree impermeabilizzate e la gestione delle acque meteoriche;
- realizzare una fascia verde arboreo-arbustiva, polifunzionale (con funzione di mascheramento visivo e riconnessione ecologica), costituita da una siepe alta almeno 2 metri e profonda quanto basta per creare una cortina di mascheramento, piantumata lungo l'intero perimetro dell'impianto, integrata da un filare di alberi d'alto fusto selezionati tra quelli che crescono spontaneamente nell'intorno dell'area di progetto;
- prevedere azioni periodiche di manutenzione della fascia verde;
- integrare il progetto con la realizzazione di vasche di accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture da utilizzare come bagnatura aree verdi ed integrazione al deposito antincendio, anche al fine di favorire la gestione delle acque meteoriche facilitando la laminazione in periodi di piogge eccezionali.
- approfondire l'aspetto legato alle emissioni in atmosfera che si possono generare in seguito ad eventi incidentali;
- dettagliare i sistemi adottati per prevenire gli incidenti;
- realizzare sistemi di aspirazione che convogliano le emissioni derivanti da eventi accidentali legati alla movimentazione dei rifiuti liquidi sia nella fase di riempimento dei serbatoi sia a causa dello sviluppo dei vapori dai contenitori di stoccaggio ed appropriati sistemi di trattamento;
- installare, su tutti i serbatoi di rifiuti liquidi sistemi di abbattimento degli sfiumi;
- valutare il rischio di diffusione di emissioni maleodoranti derivanti da eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi oppure stoccati in luoghi non confinati;

- valutare il rischio di diffusione polveri che potrebbero derivare dalle attività di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 33 del D.Lgs 22/97, in particolare nelle “eventuali operazioni di triturazione e cernita”;
- definire come verranno allontanati eventuali colaticci derivanti da piccole perdite o sversamenti locali, ossia dettagliare maggiormente le caratteristiche dei sistemi di contenimento previsti;
- valutare l'effetto derivante dall'aumento del flusso veicolare sull'area di pertinenza dell'impianto;
- fornire misurazioni del livello di soggiacenza della falda freatica e della massima escursione stagionale ipotizzabile;
- predisporre un'analisi previsionale dell'impatto acustico;
- il procedimento di rilascio delle autorizzazioni ai sensi del DLgs 22/7 dovrà anche prevedere, nell'ambito dell'individuazione dei recapiti finali delle acque reflue ed acque meteoriche, il coinvolgimento del Consorzio irriguo del Canale Consortile di Rivoli;
- a seguito di ottenimento delle necessarie autorizzazioni dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio eventualmente previste e di consegna dei risultati delle attività prescritte;
- il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata e integrate da quelle contenute nel provvedimento autorizzatorio dell'opera in oggetto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti:

- il resoconto verbale della riunione della Conferenza dei Servizi, presente agli atti;
- L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- D.Lgs 152/99 e smi: “*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*” e smi;
- DPR 203/88 e smi: “*Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 ed 85/203 concernenti norma in materia di qualità dell' aria relativamente a specifici agenti inquinanti, ed inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 Aprile 1987, n. 183*”.

- D E T E R M I N A -

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Deposito conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, trattamento di rifiuti*", presentato dall'impresa C.S.V. S.r.l., con sede legale in Torino – Corso Matteotti n. 49 - C.F. e partita IVA 04775130018 con iscrizione alla C.C.I.A.A. con il n. 659335, dalla Fase di Valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa, che dovranno essere opportunamente verificate, per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali, nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.
3. di trasmettere il presente atto alla struttura unica comunale per il prosieguo di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 16/02/2005

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina